



CONSORZIO OVEST SOLIDALE
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

ALLEGATO A

REGOLAMENTO MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL' ASSISTENZA ECONOMICA

INDICE

Premessa e quadro normativo

Capo I: Principi generali

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Criteri generali
Art.4	Requisiti dei beneficiari
Art. 5	Definizione del nucleo familiare
Art. 6	Criteri generali per la determinazione del reddito
Art.7	Beneficiari
Art.8	Tipologia interventi economici
Art. 9	REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
Art. 10	Durata RMI
Art. 11	CONTRIBUTI A PROGETTO
Art. 12	Procedure per la presentazione della richiesta di intervento
Art. 13	Situazioni particolari
Art. 14	Commissione per l'assistenza economica
Art. 15	Motivi di esclusione
Art. 16	Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda e ricorsi
Art. 17	Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni
Art. 18	Entrata in vigore

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

L'attuale fase storica presenta, rispetto al passato, un cambio di paradigma nell'affrontare il tema della povertà. È evidente ormai una nuova linea di tendenza del Welfare State che si incentra su un ruolo primario assunto direttamente dallo Stato nel contrasto alla povertà. L'attuale assetto normativo trova in questo la sua miglior espressione nel D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85 del 3 luglio 2023 “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*” che all'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'**Assegno di Inclusione (ADI)**.

L'ADI si differenzia dal precedente Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza perché riconosciuto ai soli nuclei che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- disabilità (come definita ai fini ISEE)
- minore età
- età superiore ai 60 anni
- condizione di svantaggio ed inserimento in un programma di cura ed assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione

L'art. 3 del Decreto Ministeriale 154 del 13 dicembre 2023 definisce “*in condizione di particolare fragilità o di svantaggio*” le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali ed inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24

dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

- i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati

In questo nuovo assetto, che individua un ruolo primario dello Stato nel contrasto alla povertà, garantendo un reddito di mantenimento ai cittadini che versano in condizioni di povertà, *ma* limita il beneficio ad alcune categorie, al Welfare locale viene riservato un ruolo integrativo e complementare, oltre ad un ruolo di responsabilità nella certificazione delle condizioni di svantaggio in relazione a situazioni di singoli cittadini e/o nuclei familiari che versano in condizioni di particolare fragilità, non rilevate dall'approccio standardizzato dell'ADI.

Il presente Regolamento si colloca in questo contesto nazionale, disciplinando i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 e 117 della Costituzione, in un ruolo sussidiario ed integrativo del Welfare locale nel contrasto alla povertà ed in osservanza delle seguenti norme:

- L. n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" con specifico richiamo agli artt.1 (comma I), 2 (commi I, II, III, IV), 6,16 e 22;
- L.R. n. 1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*" con specifico richiamo agli artt.: 3 (comma 1 e 2), 18 (commi 1 e 2), 19, 20;
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022 , n. 23-6180 "*Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con DGR n. 10/881 del 12/01/2015, delle linee guida per l'applicazione uniforme della normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*";
- D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85 del 3 luglio 2023 "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*";
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che definisce "*povertà*" la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.

La povertà va dunque intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche. Non è infatti legata alla sola mancanza di reddito, ma è anche strettamente connessa con l'accesso alle opportunità ed alla possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica in un'ottica di inclusione sociale.

Nel Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 vengono individuati i *Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)* relativi alle prestazioni della lotta alla povertà. A fronte di questo, i servizi territoriali hanno dovuto rivedere i loro assetti organizzativi ed operativi ed armonizzare gli interventi locali con le nuove indicazioni per il servizio sociale professionale:

- l'attivazione di *luoghi dedicati* di informazione, consulenza ed orientamento al cittadino (*segretariato sociale*);
- la *valutazione multidimensionale* del bisogno che prevede un'analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto, finalizzata all'identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l'autonomia;
- la definizione del *progetto personalizzato*, che comprende obiettivi, risultati attesi, impegni e partecipazione del nucleo.

La “*presa in carico*” del servizio sociale professionale è volta a rispondere a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia. La presa in carico del servizio sociale si può così riassumere in un progetto che vuole essere personalizzato anche nella risposta ai bisogni di natura economica della persona/nucleo.

Gli interventi di assistenza economica erogati dal Consorzio Ovest Solidale si inseriscono nel quadro generale delle politiche sociali locali, in sinergia con il dettato delle misure nazionali di contrasto alla povertà e dell'inclusione sociale e si ispirano ai principi indicati dai nuovi LEP.

Il Consorzio raggruppa al suo interno diverse realtà territoriali, culturali e sociali che permettono una più completa e diversificata lettura della domanda sociale. Per questa ragione il Consorzio Ovest Solidale considera elemento centrale per l'efficacia dei progetti il *coinvolgimento del Terzo Settore e degli altri soggetti del territorio*. In questo modo, pur garantendo uniformità dei criteri di valutazione, costruisce risposte diversificate evitando ogni forma di automatismo e standardizzazione degli interventi.

Nel Regolamento vengono definite le tipologie dei contributi previsti e le relative modalità di erogazione, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti necessari per l'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.

ART. 1 FINALITA'

Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di interventi e prestazioni nel rispetto della persona umana e della sua dignità, a favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico in concomitanza di situazioni di vita con particolari fragilità quali per esempio la presenza di gravi malattie, di anzianità, di solitudine, di necessità di tutela per mancanza o inadeguatezza della rete familiare e parentale, di situazioni a rischio di forte marginalizzazione che l'attuale normativa statale di contrasto alla povertà, con interventi di integrazione al reddito, non ha colto nella valutazione di specifici bisogni.

Gli interventi di assistenza economica hanno come obiettivi prioritari:

- assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
- promuovere percorsi di inclusione, autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito si cronicizzino disincentivando l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.

Per l'assegnazione delle prestazioni di assistenza economica si fa riferimento alla definizione di uno “*stato di bisogno*” che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della persona e/o del nucleo familiare, considerati nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali, ai limiti del/i richiedente/i, alle risorse di rete presenti e/o attivabili, ecc.

La valutazione complessiva dello “*stato di bisogno*” viene effettuata dall'operatore mediante colloqui professionali, visite domiciliari, contatti con altre agenzie e soggetti del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si vuole proporre.

L'operatore può avvalersi di altri soggetti del territorio (Terzo Settore e/o associazionismo) nella definizione degli obiettivi e nel sostegno al raggiungimento degli stessi.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano rilevanti i seguenti criteri:

- ❖ il miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino;
- ❖ l'attivazione della persona/nucleo familiare per conseguire tale miglioramento;
- ❖ il coordinamento e la promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare.

ART. 2 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.

A tal fine il presente regolamento definisce le misure e tipologie dei contributi e importi erogabili e stabilisce i requisiti di accesso e motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Il Consorzio Ovest Solidale utilizza i seguenti strumenti di intervento per il sostegno del reddito dei cittadini:

- a) *Contributi Reddito Minimo di Inserimento* (ex art.23 legge 328/2000)
- b) *Contributi a sostegno del Progetto*

Gli interventi economici disciplinati dal Presente Regolamento s'integrano con le misure di contrasto alla povertà introdotte a livello nazionale e regionale.

Il Consorzio Ovest Solidale si avvale della collaborazione degli Enti del Terzo Settore e dell'associazionismo del territorio per il raggiungimento degli obiettivi prioritari (art.1 - finalità).

Attraverso l'intervento economico con **progetto sociale individualizzato** si concorre a soddisfare le necessità basilari di vita in tutte le fasi con attenzione al contrasto dell'emarginazione sociale e dello stigma. S'intende nel contempo promuovere percorsi e progetti che tendono ad attivare l'autonomia e il benessere nelle persone e a stimolare, il più possibile, le capacità di autodeterminazione e responsabilità presenti nelle persone e nelle famiglie.

Il progetto personalizzato, al pari del *Patto per l'Inclusione* (per i beneficiari ADI), può prevedere azioni per promuovere l'attivazione lavorativa (proposta di percorsi formativi e/o di riqualificazione) e misure di attivazione sociale, impegni relativi alla frequenza scolastica dei figli, impegni di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro, azioni di prevenzione e cura della salute, accettazione di percorsi di counseling o mediazione, sostegno dei minori, cura del proprio alloggio o impegni di restituzione sociale o di volontariato per produrre processi di “empowerment” e fiducia nella persona stessa, nel suo nucleo familiare e nella comunità, forme di educazione finanziaria che permettano un corretto uso dei beni a favore del benessere di tutto il nucleo familiare.

Per contenere dinamiche di dipendenza assistenziale il principio cardine che deve guidare la costruzione di progetti di assistenza economica è la sottoscrizione di un patto di responsabilità: a fronte di benefici economici va sollecitato l'impegno della persona e/o del nucleo familiare a rispettare quanto concordato con il servizio. Il patto di responsabilità va sottoscritto per ogni contributo a Sostegno del Progetto che non sia il mantenimento abitazione o su valutazione dell'operatore anche per RMI o mantenimento Abitazione qualora il contributo erogato sia parte funzionale ed integrante di una progettualità più ampia

I contributi oggetto del presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di Previsione, dal Rendiconto e dagli equilibri di bilancio, nonché dal Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 3 CRITERI GENERALI

I richiedenti i benefici di cui all'art. 2 punti a) e b) devono avere un'attestazione **I.S.E.E. standard o corrente non superiore a € 9.360,00.**

Per quanto riguarda il punto a), l'attestazione ISEE dell'anno precedente è valida per ricevere i contributi nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno in corso per coloro che hanno avuto contributi nell'anno precedente. Per il solo mese di marzo è valida l'attestazione DSU comprovante la richiesta di ISEE. Dal mese di aprile è richiesta l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

A coloro che non hanno avuto contributi economici nell'anno precedente è richiesta da subito l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

Per quanto riguarda il punto a) e il Contributo a sostegno del Progetto "CASA mantenimento abitazione" (art.11) l'attestazione ISEE può essere quella dell'anno precedente e l'erogazione avverrà nella misura del 50% della quota annuale spettante da regolamento e secondo i parametri ISEE; per qualsiasi altro contributo a sostegno del progetto l'attestazione ISEE deve essere quella dell'anno in corso.

Come da presente regolamento, il cittadino in possesso dell'ADI è escluso dal beneficio del Contributo di Reddito Minimo di Inserimento (qualunque sia l'importo dello stesso);

Il cittadino in possesso del SFL può fare domanda di Reddito Minimo di Inserimento ad integrazione e fino all'importo dell'assegno sociale (art.9).

ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi economici di cui all'art. 2 lett. a) e b):

- 1. i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica** nei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasce. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 - essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;

- essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio Ovest Solidale;
- essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

2. I cittadini extracomunitari, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
- ricevuta di inoltro della domanda di permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo è ancora in corso;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007).

Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07 s.m.i.: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 s.m.i. (cittadini dell'UE entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi.

3. I cittadini stranieri non appartenenti alla UE, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, **non residenti nei Comuni consortili, ma che dimostrino di esservi domiciliati** in modo continuativo e/o in condizioni di non poter raggiungere nell'immediato il proprio comune di residenza, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a. *minori non accompagnati*, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi;
- b. *donne in stato di gravidanza* dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- c. inseriti in *programmi di protezione sociale* con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale);
- d. accolti in Italia per *motivi umanitari*;
- e. *richiedenti asilo*.

4. I cittadini stranieri non appartenenti alla UE, anche se **privi del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni del Consorzio, ma che dimostrino di esservi domiciliati**, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a. *minori non accompagnati*, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi;
- b. *persone* alle quali, per le *gravi condizioni materiali* in cui versano, sia necessario garantire d'urgenza ed una-tantum beni primari quali la somministrazione di vestiario, pasti caldi, ricovero notturno in centri di temporanea accoglienza nel periodo di freddo ovvero

consentire la possibilità di richiedere assistenza consolare per il rilascio di documenti validi per il rimpatrio.

I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente regolamento, qualora possiedano i requisiti specifici.

I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 4 lettera b), possono beneficiare esclusivamente di interventi di mero soccorso temporaneo attraverso l'erogazione di beni o servizi primari in natura, quali Servizio Pronto Intervento Sociale (Prins) e Centro Servizi Povertà).

5. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, "Interventi regionali in materia di movimenti migratori", nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

6. I contributi economici sono erogati al **nucleo familiare**.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni economiche, dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare giuridico o di fatto, composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica;
- persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente regolamento solo gli iscritti alla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

7. Il contributo RMI di cui al punto a) non può essere erogato a **persone ospiti di strutture** residenziali socio assistenziali, convivenze, gruppi appartamento o presso alloggi a gestione del Consorzio, social housing, centri di temporanea accoglienza o strutture alberghiere o similari a spese del Consorzio. In questi casi sarà possibile solamente erogare un Contributo a sostegno Progetto (di cui al punto b)) per specifiche e particolari spese (una tantum) finalizzate al percorso verso l'autonomia (che dovranno essere approvate dalla PO dell'Area, oltre che motivate alla Commissione Economica). Qualora le strutture siano sanitarie e a carico dei servizi specialistici (comunità di recupero e/o riabilitative, case di cura, etc...) è possibile erogare il contributo RMI in forma "ridotta" (per spese personali), in appoggio al progetto di cui è titolare il servizio specialistico. La fattispecie è trattata nell'art. 9 del presente regolamento.

Hanno diritto al contributo (RMI in forma "ridotta" o Contributo a Sostegno del Progetto)

coloro che si trovino ospiti di strutture sanitarie nel caso in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre dalla data dell'inserimento.

ART. 5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 come segue:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223 del 30/05/1989: “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”;
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il sostegno economico è erogato tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE:

- il dichiarante/richiedente la prestazione e tutte le persone presenti nello stato di famiglia;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il genitore richiedente la prestazione;
- i minori in affidamento pre-adoattivo o temporaneo;
- i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF;
- le persone a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;

Vanno considerate anche le persone non conviventi, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

ART. 6 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il “reddito del nucleo familiare” è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, al netto delle imposizioni fiscali e contributive.

Esso si calcola prendendo il reddito complessivo dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR (1); i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente (2); i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF (3); quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva (4), nonché gli altri redditi (5) e sottraendo dal totale così risultante l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali pagate ed i contributi obbligatori.

Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

- a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da *persone tenute all'obbligo di assistenza*, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi sociali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
- b) il valore di *donazioni*, lasciti (*p u r c h é* non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti derivanti da vendite di beni immobili o mobili nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili o immobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le *moda li t à* descritte nel presente comma;
- c) i redditi provenienti da *lavori svolti saltuariamente*, anche se non documentabili ai fini fiscali. In questa fattispecie il servizio sociale verificherà la rispondenza del reddito dichiarato ed il livello di beni di consumo fruiti, in particolare quelli non essenziali (visita domiciliare, estratto conto degli ultimi tre mesi); a mero titolo esemplificativo, si citano: viaggi di piacere, vacanze onerose, auto non strettamente necessarie, utenze rilevanti rispetto ad un consumo medio e non giustificabili come tenore di vita, ecc. Se il delta che si viene a determinare, tra reddito dichiarato e livello di consumi merita approfondimenti e verifiche, non si procede all'espletamento della pratica di contributo economico, fino a chiarimento della situazione reddituale;
- d) in materia di *mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato*, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti (vd gratuito patrocinio);
- e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito.

Viene *detrato* dal conteggio del reddito:

- a) l'importo dell'affitto nei contributi di reddito minimo di inserimento in misura pari e non superiore a € 280,00 e di € 40 nei casi in cui si tratti di alloggio di edilizia popolare.

Vengono *inclusi* nel conteggio del reddito:

- f) le somme ricevute per sostegno alle spese di locazione (esempio fondo sociale e specifici bandi comunali e regionali) vanno detratte dal canone complessivo annuo;
- g) i contributi quali assegno unico e maternità di cui alla legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., vengono sommati al reddito in tutti i contributi.

Si definisce "**patrimonio mobiliare**" il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96 s.m.i., altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere.

Per accedere ai contributi previsti dal presente regolamento inoltre il richiedente non deve possedere

autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

Sono esclusi dal presente regolamento coloro che abbiano proprietà, possesso o disponibilità non occasionale, di più automezzi registrati (mezzi di trasporto privati) di valore complessivo superiore ai € 7.000,00. Tale limite viene aumentato a € 10.000,00 nel caso di valutazione di indispensabilità concordata con l'operatore sociale referente.

Si definisce "**patrimonio immobiliare**" il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia o all'estero. Sono inclusi nel presente regolamento coloro che sono proprietari di un immobile purché la rendita catastale complessiva (100%) sia pari o inferiore a 663,65 euro e la classificazione catastale rientri nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini catastali).

ART. 7 BENEFICIARI

Hanno diritto alla presentazione della domanda di assistenza economica i cittadini con ISEE pari o inferiore a **€ 9.360,00**.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici che, a titolo di mero esempio, si indicano: Assegno di Inclusione, Sostegno al canone, Assegno Unico, Assegno di maternità, Indennità di Disoccupazione, condizioni agevolate per utenze e bollette ecc...

ART. 8 TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI

Il presente regolamento prevede due tipologie di intervento:

- *Contributi di Reddito Minimo di Inserimento;*
- *Contributi a Sostegno del Progetto*

ART. 9 REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (cit. art. 23 L. 328/2000)

Possono accedere al *Contributo di Reddito Minimo di Inserimento (RMI)* i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non siano beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali (Assegno di Inclusione).

L'ammontare mensile del Contributo di Reddito Minimo di Inserimento viene determinato sulla base dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS¹ da attribuire al primo membro del nucleo anagrafico. Tale importo è aggiornato annualmente dall'INPS.

L'importo del contributo spettante è determinato dalla differenza tra l'Assegno sociale nucleo (D) ed il reddito mensile del nucleo decurtato del canone di affitto/mutuo prima casa, fino ad un massimale di € 280,00 o di € 40 se trattasi di casa di edilizia pubblica.

Il rinnovo avverrà previa dimostrazione di effettivo pagamento dello stesso con il contributo precedentemente ricevuto.

L'importo massimo erogabile è di € 962,00.

Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente tabella:

1 per l'anno 2024 pari ad € 534.41

A	B	C	D	E
Nucleo (n° componenti)	Coefficiente*	Assegno sociale	Assegno sociale del nucleo	Reddito minimo di inserimento
1	1	534.41 €	534.41 €	Differenza tra il Reddito mensile del nucleo e l'Assegno sociale del nucleo*
2	1,2	534.41 €	641,30 €	
3	1,4	534.41 €	748,20 €	
4 o più	1,8	534.41 €	962 €	

*Il coefficiente viene aumentato di 0,2 per ogni componente adulto e di 0,4 per ogni componente minore o disabile (non solo invalido) presente.

E = D – (reddito mensile del nucleo – affitto/mutuo?)

Contributo RMI a sostegno della *marginalità*.

Per tutti i soggetti in situazioni marginali e/o soggetti senza fissa dimora e/o persone seguite (o in fase di accompagnamento) ad un Servizio Specialistico ASL (Ser.D., DSM, etc...) o Ministero della Giustizia – UEPE (ovvero in tutti quei casi dove il Consorzio rappresenta un servizio di secondo livello rispetto ai servizi titolari ed agisce come servizio di “*consulenza*”), non percettori di Assegno di Inclusione, occorre acquisire il certificato del programma terapeutico in essere (relazione del Servizio Specialistico contenente la progettualità in atto) e sottoscrivere un protocollo concordato con il richiedente, ove siano specificate, e successivamente giustificate, le spese da sostenere e/o sostenute. Tale certificato può essere fornito dall'istante o richiesto, previo consenso dell'istante, direttamente al servizio titolare del progetto.

Il contributo economico del Consorzio potrà prevedere spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti, per l'igiene personale, per diete particolari prescritte dal medico, etc...

Vedi anche art. 4 comma 7.

L'importo massimo del contributo è pari a € 2.000 annui **erogabili esclusivamente con importi mensili di € 166,66.**

Il contributo non potrà essere rinnovato se i beneficiari non dimostreranno di continuare ad aderire al progetto.

ART. 10 DURATA RMI

Il *Contributo di Reddito Minimo di Inserimento* è erogabile quando sussistono condizioni di insufficienza del reddito e qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui ai successivi artt. 15 e 16.

L'erogazione del contributo può avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 6

eventualmente prorogabili.

Trascorso tale periodo, se non sussistono concrete azioni volte all'autonomizzazione economica o adesione ad una progettualità di inclusione sociale (adesione a programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione) il contributo non potrà essere rinnovato.

Infine se la persona non è più spendibile nel mondo del lavoro per età o per incapacità personale, o è in carico ad un servizio specialistico e non ha risorse personali per un percorso di autonomia, verrà valutata, ai fini della proroga oltre i 6 mesi, la sua adesione e attivazione a progetti proposti dai servizi sociale e/o specialistici.

Si precisa infine che il contributo RMI è vincolato:

- alla presentazione dell'estratto/i conto/i degli ultimi tre mesi di tutti i rapporti finanziari risultanti dalla dichiarazione ISEE.
- ad un patrimonio mobiliare non superiore a € **1.500,00**

ART. 11 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO

Possono accedere ai *Contributi a Sostegno del Progetto* tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

In sintesi possono accedere ai *Contributi a Sostegno del Progetto*:

- coloro che sono percettori di ADI/SFL
- coloro che non sono percettori di ADI/SFL

Tutti i *Contributi a Sostegno del Progetto* sono erogabili previa valutazione professionale dell'operatore all'interno di un processo di aiuto. La conoscenza approfondita della situazione è dunque un requisito essenziale per un progetto personalizzato sul nucleo e deve comprendere obiettivi, risultati attesi, impegni e partecipazione del nucleo.

Pertanto l'operatore può proporre un Contributo a Sostegno del Progetto non prima di tre mesi dal primo ascolto, tempo ritenuto necessario per la decodifica dei bisogni e l'attivazione di un progetto (salvo deroghe per situazioni eccezionali).

Ove possibile il progetto personalizzato cerca il *coinvolgimento del Terzo Settore e degli altri soggetti del territorio*. I contributi a progetto possono essere erogati previa presentazione di preventivi di spesa o altra documentazione a giustificazione dell'importo richiesto con obbligo di successiva rendicontazione da parte dei beneficiari.

La mancata presentazione del rendiconto è motivo di esclusione dai contributi successivi. In assenza di rendiconto la domanda non potrà essere presentata.

I contributi a progetto sono relativi ai seguenti ambiti:

- ❖ **CASA** (mantenimento abitazione, autonomia abitativa, sostegno alla casa)

- ❖ **PROGETTO DI AIUTO STRAORDINARIO** (trasporto/mobilità, sport/tempo libero, cura/conciliazione, salute, scuola/formazione)

Anche il Contributo a Sostegno del Progetto, come l'RMI, è vincolato alla presentazione dell'estratto/i conto/i degli ultimi tre mesi di tutti i rapporti finanziari risultanti dalla dichiarazione ISEE.

Le soglie di accesso al contributo a progetto sono:

- **il patrimonio mobiliare non deve essere superiore a € 1.500,00**
- Il nucleo non deve superare una somma reddituale (mensile?) che viene calcolata sulla base del “Valore della scala di equivalenza”¹ riportato nell’ISEE moltiplicato per l’assegno sociale dell’INPS

Assegno sociale * coefficiente = x

Reddito - x = SI accesso a contributo a progetto

NO accesso a contributo a progetto

Al coefficiente si aggiungerà + 0.5 quando trattasi di categorie “protette” definite dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, ovvero: invalidi civili oltre il 67%, anziani ultra 60enni, nuclei con minori (le stesse beneficiarie dell’Assegno di Inclusione).

I Contributi a Sostegno del Progetto sono cumulabili e possono essere tra loro combinabili entro un massimale definito di € 1.000,00 annui.

I Contributi a Sostegno del Progetto vengono erogati previa presentazione di alcuni documenti (in primis l’estratto conto, comprovante il patrimonio mobiliare del nucleo) che certifichino l’entità della spesa (preventivi e ricevute di pagamento) o l’ammontare del debito (utenze/bollette arretrate).

I Contributi a Sostegno del Progetto sono di diverso tipo:

- ❖ Contributi a sostegno della casa per *mantenimento abitazione*. Questo contributo si basa su fasce ISEE.

❖ Valore ISEE	Importo massimo erogabile
€ 0 – 4.000,00€	€ 1.000,00
€ 4.00,01 – 7.000,00 €	€ 700,00
€ 7.000,01– 9.360,00 €	€ 500,00

Questo contributo può essere erogato per: spese correnti relative all’abitazione, quali ad esempio spese condominiali, rate del riscaldamento, utenze domestiche, mensilità di affitto arretrate, per le quali non vi siano ancora situazioni tali da comportare uno sfratto o una interruzione delle utenze.

- ❖ Contributi a sostegno della casa per *l’autonomia abitativa*. Si tratta di quei contributi che vanno in soccorso a fronte di un disagio abitativo: sfratto, finita locazione, assegnazione ERP auto recupero o necessità inderogabili.

Con questo contributo il beneficiario potrà rivolgersi al libero mercato per il reperimento di

¹ La scala di equivalenza ISEE rappresenta un parametro cruciale nel calcolo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Introdotto dalla riforma del 2013 e successivamente modificato nel 2019, questo strumento mira a valutare la condizione economica delle famiglie italiane, considerando non solo il patrimonio e il reddito, ma anche specifiche situazioni familiari che comportano spese extra.

La scala di equivalenza ISEE è un valore che permette di confrontare situazioni familiari diverse, considerando il numero dei componenti del nucleo familiare. Questo parametro tiene conto di situazioni che possono generare maggiori spese, come la presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore o famiglie numerose. Essa permette di ottenere un ISEE più adatto alle reali esigenze delle famiglie, garantendo l’accesso a bonus, sconti e agevolazioni per coloro che hanno effettivamente bisogno.

La scala di equivalenza ISEE nel 2024, conforme all’allegato 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159, varia in base al numero dei componenti della famiglia:

- 1 componente: parametro 1
- 2 componenti: parametro 1,57
- 3 componenti: parametro 2,04
- 4 componenti: parametro 2,46
- 5 componenti: parametro 2,85
- da + 6 componenti: +0,35/ogni componente in più
- per ogni componente con disabilità: +0,5

una soluzione abitativa che gli permetta di uscire dalla situazione di disagio abitativo.

Il Contributo può essere altresì richiesto per sostenere: spese di allacciamento delle utenze, trasloco o piccoli lavori di ristrutturazione necessari per l'ingresso nell'abitazione o per l'acquisto di elettrodomestici essenziali: frigorifero, piano cottura, boiler e lavatrice.

In questo contributo il massimale di € 1.000,00 annui può essere implementato con ulteriori € 1.000,00 massimi e per un importo pari a quello con cui il beneficiario avrà partecipato.
Es. 1.000,00 € erogati dal Consorzio; se il beneficiario partecipa con € 600,00, il Consorzio aggiunge altri 600,00 € arrivando ad un contributo totale di € 1.600,00.²

Il contributo totale a carico del Consorzio non potrà superare in ogni caso € 2.000,00.

❖ **Contributi a *sostegno della casa*.**

Questo tipo di contributo va in soccorso a situazioni di morosità di: canone di locazione o ingenti arretrati di spese condominiali che possano portare ad una situazione di sfratto e/o di decadenza dall'assegnazione di un alloggio.

In tal caso la persona (previa concertazione con il Consorzio e gli Uffici Comunali preposti) stipula un piano di rientro (con Atc/Cit o proprietario privato) finalizzato a pagare le spese arretrate. L'erogazione del contributo deve avvenire previa verifica della sostenibilità di riprendere il pagamento del canone e delle spese di abitazione in piena autonomia.

Tale contributo può essere erogato anche in situazioni di morosità relative al pagamento di utenze domestiche tali da poter comportare una interruzione delle forniture stesse.

Il massimale di € 1.000,00 annui, in questa tipologia di contributo può essere implementato con ulteriori € 1.000,00 massimi e per un importo pari a quello con cui il beneficiario avrà partecipato. *Es. 1.000,00 € erogati dal Consorzio, se il beneficiario partecipa con € 600,00, il Consorzio aggiunge altri 600,00 € arrivando ad un contributo totale di € 1.600,00.*

Il contributo totale a carico del Consorzio non potrà superare in ogni caso € 2.000,00.

Si precisa che i Contributi a Sostegno del Progetto autonomia abitativa e sostegno alla casa necessitano di un lavoro concertato con gli Uffici dei Comuni, ciascuno per le proprie competenze.

❖ **Contributi che vogliono rispondere ad un *progetto straordinario*.**

Appartengono a questi contributi: trasporto/mobilità, sport/tempo libero; salute/cura e conciliazione, scuola/formazione

Con questo contributo si vuole rispondere a bisogni secondari che rischiano di essere trascurati/rimandati da quelle famiglie il cui reddito è appena sufficiente per le spese primarie. Sono bisogni che riguardano la sfera educativa (per nuclei con minori) quali l'iscrizione ad attività sportive e socializzanti, la sfera formativa (non solo dei minori ma anche degli adulti) quali la frequenza a corsi professionali e utili alla ricerca di un lavoro.

Più che mai questi contributi possono avvalersi della collaborazione del *Terzo Settore - ETS* (art. 2), a fronte della sottoscrizione di un Patto di Collaborazione tra il Consorzio e l'ETS finalizzato a “*sostenere persone/nuclei con progetti personalizzati e condivisi*”.

La scelta di questa modalità d'intervento è dovuta al fatto che il monitoraggio del progetto è affidato all'ETS. Il contributo è erogato all'ETS che ne supervisiona l'utilizzo e ne chiede riscontro puntuale.

² Asset building: è una strategia che, ricorrendo a forme di risparmio integrato, punta alla costituzione di un patrimonio per le persone appartenenti alle fasce sociali più fragili.

Apposita Commissione congiunta tra Consorzio ed Associazioni valuta le proposte pervenute. L'attivazione di questa forma di contributo necessita di un tempo di organizzazione e di accordi con il Terzo Settore che entrerà in vigore successivamente.

Ove non vi siano convenzioni o Patti di collaborazione con il volontariato, questo tipo di contributo verrà supervisionato direttamente dal Consorzio.

Il contributo totale a carico del Consorzio non potrà superare in ogni caso € 1.000,00.

ART. 12

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

Per l'avvio della procedura la persona interessata deve compilare l'apposito modulo dichiarando:

- importo ISEE
- eventuali altri documenti non certificabili

Le domande di **RMI** e di Contributo a Sostegno del Progetto **mantenimento abitazione** vengono raccolte dagli Sportelli Sociali. Tutte le altre domande (Contributo a Sostegno del Progetto **autonomia abitativa, sostegno alla casa, progetto di aiuto straordinario**) vengono raccolte dall'operatore referente.

Il cittadino presenta la domanda al Consorzio (agli Sportelli Sociali e/o all'operatore referente a seconda del tipo di istanza) **entro il 15 del mese** (oltre il 15 del mese saranno valutate nel mese successivo – fa fede il protocollo), a mano o mezzo mail; esclusivamente nel mese di dicembre la scadenza di consegna delle domande è anticipata per questioni amministrativo/finanziarie.

Le domande saranno ritirate solo ed esclusivamente corredate di tutta la documentazione richiesta dagli uffici (entro e non oltre il 15 del mese). Gli sportelli del Consorzio forniscono consulenza alla compilazione della domanda e alla raccolta della documentazione necessaria.

Il cittadino deve compilare istanza sul *modulo completo* al momento della presentazione dell'ISEE dell'anno in corso. A seguire potrà presentare il *modulo di rinnovo*.

Il Consorzio esegue *controlli periodici a campione* sulla veridicità delle dichiarazioni e agisce a norma di legge in caso di dichiarazioni mendaci. L'istante soggetto a controllo, può essere chiamato per integrare con altri documenti la propria domanda.

La domanda del cittadino è integrata dalla valutazione dell'operatore sociale mediante colloqui professionali che coinvolgono gli adulti del nucleo, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio, per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre.

Per entrambe le tipologie di contributo:

L'istruttoria avrà una durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, comprenderà l'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni degli uffici competenti e si concluderà con la definizione del beneficio, della durata e dell'importo da erogare, oppure con la comunicazione di non ammissibilità dello stesso per mancanza di requisiti.

I pagamenti saranno effettuati **entro il giorno 10** del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

L'accoglimento della domanda verrà comunicato a mezzo SMS o e-mail; il mancato accoglimento sarà comunicato agli interessati a mezzo raccomandata.

Il contributo potrà essere erogato:

- ❖ con accredito sul conto corrente bancario indicato dal richiedente;
- ❖ in contanti da ritirarsi presso la Tesoreria del Consorzio.

Il diritto alla riscossione della somma erogata a titolo di assistenza economica decade entro 45 giorni dalla data di disponibilità presso la tesoreria dell'Ente.

In caso di delega, dovrà essere allegato all'istanza il modulo di delega:

- Allegato 1 “delega alla riscossione da parte di terzi” – art. 47 DPR 445/2000)
- Allegato 2 “delega alla riscossione di benefici economici da parte di Enti terzi” – art. 47 DPR 445/2000)

ART. 13 SITUAZIONI PARTICOLARI

Le misure possono essere erogate ai componenti del nucleo o ad altri soggetti delegati (volontari, operatori dei servizi che hanno in carico la situazione) che offrono le maggiori garanzie di utilizzo delle misure economiche di cui all'art. 2 lett. a) e b) a vantaggio del/i beneficiario/i, salvo sottoscrizione di apposita delega (vd riferimento Terzo Settore – ETS).

Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento.

In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, previa valutazione del Direttore di Area senza riferimento ai criteri del presente regolamento, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- ne siano beneficiarie persone o componenti del nucleo con gravi patologie in fase acuta necessitanti di assistenza continuativa da parte di un componente stabilmente occupato del nucleo, disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.

In tali situazioni l'operatore sociale richiederà al Direttore di Area di approvare l'erogazione del contributo in deroga.

ART. 14 COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

È istituita la *Commissione per l'Assistenza Economica* (di seguito C.A.E.) con il compito di gestire gli interventi favorendone l'omogeneità e l'equità di applicazione.

La C.A.E. valuta solo i *Contributi a Sostegno del Progetto* che gli operatori sociali redigono allegati alla domanda del cittadino.

Afferiscono alla C.A.E. i contributi a progetto di tutti i settori del Consorzio.

La Commissione viene costituita con apposita Determina ogni anno con la nomina dei componenti e dei loro sostituti rappresentativi di ogni Area del Consorzio. Nella medesima Determina viene nominato anche l'istruttore amministrativo che partecipa alla Commissione e che svolge funzioni anche successive alla seduta della Commissione stessa.

Alla Commissione può partecipare, con ruolo consultivo, anche l'ufficio comunale che ha partecipato alla proposta progettuale.

La Commissione produce un verbale per ogni seduta.

La C.A.E. si riunisce una volta al mese per valutare le proposte pervenute ai sensi dei requisiti e criteri stabiliti nel presente Regolamento.

È compito della Commissione creare la prestazione sulla cartella informatizzata e caricare l'esito della valutazione.

È inoltre compito della C.A.E. la suddivisione dei contributi per Settore per agevolare all'istruttore amministrativo la redazione delle determinazioni.

Gli Uffici amministrativi, a seguito dell'autorizzazione, predispongono gli atti finalizzati all'erogazione delle misure previste nel presente regolamento garantendo la suddivisione per Settori a firma dei Direttori di Area.

I casi in deroga ai requisiti del regolamento saranno sottoposti al parere del Direttore di Area, che informa l'operatore referente e la C.E.A.

ART. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Motivazioni per cui i cittadini non possono beneficiare degli strumenti di sostegno economico:

a) Contributi Reddito Minimo di Inserimento

Non possono beneficiare del Contributo di Reddito Minimo di Inserimento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo:

- percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- siano beneficiari di misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali (ad es. Assegno di Inclusione) al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del contributo.
- abbiano diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località. Anche l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è motivo di esclusione per questa tipologia di contributo economico.
- i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale, di più beni mobili registrati (mezzi di trasporto privati) di valore complessivo superiore a € 7.000,00. Tale limite viene aumentato a € 10.000,00 nel caso di valutazione di indispensabilità concordata con l'operatore sociale referente.
Tale limitazione non si applica se l'automezzo è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate.

b) Contributi a Sostegno del Progetto

Non possono beneficiare del Contributo a Sostegno del Progetto coloro che:

- siano proprietari di un immobile purché la rendita catastale complessiva (100%) sia pari o inferiore a 663,65 euro e la classificazione catastale rientri nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini catastali)
- siano proprietari di un'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9. Tali casi sono motivo di esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.
- abbiano proprietà, possesso o disponibilità non occasionale, di più automezzi registrati (mezzi di trasporto privati) di valore complessivo superiore ai € 7.000,00. Tale

limite viene aumentato a € 10.000,00 nel caso di valutazione di indispensabilità concordata con l'operatore sociale referente.

Tale limitazione non si applica se l'automezzo è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate.

- possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, considerando il credito già maturato dal richiedente che superino il parametro per l'accesso al contributo di cui il richiedente potrebbe essere beneficiario.
- In caso di conti cointestati, si considererà la cifra derivante dalla divisione del saldo totale per il numero dei contestatari del conto.

ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE

- inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori.
- rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, da parte di un componente del nucleo di: proposte di attivazione sociale, PASS (percorsi di attivazione sociale e sostenibile), attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione per 6 mesi.
- mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento, invii al Comune - Ufficio Lavoro sulla base di accordi tra Enti finalizzati al superamento dell'assistenzialismo e alla promozione dell'empowerment anche (ma non solo) all'interno del Patto di Inclusione dell'ADI;
- in qualità di assistente familiare essere residente presso il proprio datore di lavoro e pertanto non dover far fronte a spese di mantenimento dell'abitazione (quando trattasi di contributi CASA);
- si sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- non aver espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno unico, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.);
- qualora i beneficiari dell'Assegno di Inclusione non dimostrino di aver destinato parte di tale misura economica al pagamento dell'affitto nella misura di almeno € 280,00 per canoni di locazione privata e € 40,00 per le case ERP.
- comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.

ECCEZIONE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- la titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non **costituisce esclusione dal contributo se**, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
- nel caso in cui il bene è posseduto a titolo di eredità condivisa con altri e pertanto non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione, all'atto della domanda il richiedente deve impegnarsi ad alienare la propria quota di proprietà, e dimostrare di attivarsi in tal senso prima di presentare una nuova domanda.
- Il nucleo composto esclusivamente da persone invalide al 100%, **non è soggetto ai tali limiti catastali**, purché l'abitazione sia quella in cui esse risiedono.
- la determinazione del reddito del richiedente viene diminuita del valore degli importi dovuti, nel caso di mancata riscossione dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del

genitore che ha riconosciuto il figlio, qualora il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente.

ART. 16

OSSERVAZIONI AI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E RICORSI

È previsto l'invio agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di una comunicazione a mezzo email o lettera contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni di cui sopra. Del mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

I richiedenti *entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego definitivo* o dalla comunicazione con cui si informa che il contributo, inizialmente concesso è stato ridotto o sospeso, possono presentare ricorso al Direttore del Consorzio.

Il Direttore del Consorzio, esaminata la documentazione e, se del caso, sentiti gli interessati, decide *entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso* in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 17

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Il presente Regolamento modifica il "*Regolamento di misure di contrasto della povertà e dell'assistenza economica*" approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio Ovest Solidale con deliberazione n. 3 del 22/01/2021 modificato con deliberazione n.5 del 21/03/2021.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore a partire **dall'1/10/2024**.